

## COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE INDIRIZZI PEC IRREGOLARI

Il Conservatore del Registro Imprese

**VISTA** la legge 29.12.1993, n.580;

**VISTO** il DPR 581/1995- Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L.580/93 in materia di istituzione del Registro Imprese;

**VISTO** il D.L. n. 185/2008 ed il D.L. n. 179/2012 inerenti, rispettivamente, l'obbligo, per le società e le imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

**VISTA** la direttiva Mise del 27 aprile 2015, emanata d'intesa con il Ministero della Giustizia che fissa specifiche modalità per la cancellazione dal Registro delle Imprese degli indirizzi pec revocati, non attivi o non univoci;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 "*L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria*";

**VISTO** il D. Lgs. 159/2015 che prevede la notifica di cartelle esattoriali, da parte degli agenti della riscossione, alle caselle delle imprese e dei professionisti iscritte all'INI-PEC;

**VERIFICATA** la possibilità di ottenere, dalla società in house Infocamere S.c.p.A., gli elenchi delle imprese iscritte presso il Registro Imprese di Cosenza per le quali siano riscontrabili indirizzi PEC revocati o inattivi o multipli (riferiti cioè a più imprese e professionisti);

**CONSIDERATO** che per tali anomalie la circolare Mise del 27 aprile 2015 richiama la cancellazione ai sensi dell'art. 2191 del codice civile;

**VALUTATA** la necessità di assicurare veridicità e completezza ai dati presenti nel registro delle imprese;

**RITENUTO** necessario proporre, ai sensi dell'art 2191 c.c., al Giudice del Registro l'emissione di un provvedimento plurimo per la cancellazione degli indirizzi Pec revocati, inattivi, scaduti o non univoci;

**CONSIDERATO** che l'elevato numero di PEC non valide, da stimarsi in oltre 9.000, rende inadeguato ed antieconomico procedere ad altrettante comunicazioni di avvio del procedimento attraverso modalità ordinarie quali l'invio di posta raccomandata;

**RITENUTO** applicabile l'art 8 della L. 241/1990 che prevede, nei casi in cui le comunicazioni personali diventino eccessivamente gravose, la possibilità, per l'Amministrazione, di procedere attraverso forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima;

**VISTA** la L.69/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale dell'Ente;

**VALUTATE** le esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

### **COMUNICA**

- L'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art 2191 c.c., degli indirizzi PEC risultanti revocati, inattivi o non univoci individuati nell'elenco di cui al punto seguente, facente parte integrante del presente atto ;
- E' da considerarsi data dell'avvio del procedimento la data di pubblicazione, del presente atto e dell'allegato elenco delle imprese destinatarie della notificazione, sull'Albo on line della Camera di Commercio, nella sezione News e nella sezione Registro Imprese, ai sensi dell'art 8, comma 3 della legge n. 241/1990;
- Decorsi 45 giorni dalla suddetta pubblicazione verrà effettuata proposta di cancellazione delle PEC revocate, inattive o non univoche al Giudice del Registro delle Imprese;
- E' obbligo di ciascuna delle imprese destinatarie del provvedimento di cancellazione PEC denunciare nuovo indirizzo di posta elettronica certificata ai fini dell'iscrizione al registro imprese, restando preclusa la possibilità di recuperare dati cancellati a seguito del presente procedimento.
- La presente comunicazione verrà trasmessa, con preghiera di divulgazione, agli Ordini Professionali ed alle Associazioni di Categoria della provincia.

F.to

**Avv. Erminia Giorno**